

**REGOLAMENTO PER LA STIPULA E LA GESTIONE
DI GEMELLAGGI, PATTI DI AMICIZIA, PATTI DI FRATELLANZA
(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 11.04.2016)**

**ART. 1
GEMELLAGGIO**

Il gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti economici, culturali, sociali, politici, sportivi, turistici, con costante riferimento ad una azione comune per la collaborazione e la crescita reciproca.

**ART. 2
PATTO D'AMICIZIA**

Il patto di amicizia costituisce atto formale di reciprocità che prefigura una particolare continuità di rapporti. Sono stipulati, di norma, con l'obiettivo di sviluppare rapporti continuativi e reciproci che possono evolvere anche in una successiva istituzionalizzazione con un rapporto di gemellaggio.

**ART. 3
PATTO DI FRATELLANZA**

Il patto di fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con città o realtà territoriali con particolari caratteristiche geografiche e politiche. Si propone di instaurare rapporti permanenti di alto valore e significato a sostegno della libertà dei popoli, della salvaguardia dell'identità etnica, religiosa, culturale, linguistica e storica e per la promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico delle realtà urbane.

**ART. 4
CARATTERISTICHE DELLA CITTA' PARTNER DEL GEMELLAGGIO, DEL PATTO
D'AMICIZIA E FRATELLANZA**

I gemellaggi, patti d'amicizia e patti di fratellanza sono stipulati di norma con città o realtà territoriali con le quali il Comune di Farra di Soligo possa utilmente interagire per sostenere percorsi di crescita, di sviluppo ed emancipazione sociale, culturale ed economica dei cittadini.

**ART.5
PROCEDURA DI APPROVAZIONE, CONFERMA, REVOCA**

I gemellaggi sono approvati dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale.

I patti di amicizia e fratellanza sono approvati dalla Giunta Comunale.

I gemellaggi devono essere confermati dopo vent'anni dalla loro istituzione con deliberazione della Giunta Comunale che attesta la continuità del rapporto e la validità dei presupposti che lo hanno generato.

I patti d'amicizia e di fratellanza devono essere confermati dopo dieci anni dalla loro istituzione con deliberazione di Giunta Comunale che attesta la continuità del rapporto e la validità dei presupposti che lo hanno generato.

I rapporti non confermati entro sei mesi dalla loro scadenza sono considerati decaduti.

I provvedimenti di revoca esplicita dei rapporti di gemellaggio in essere sono di competenza del Consiglio Comunale che si riserva altresì il diritto di revocare tali accordi nel caso in cui nelle realtà territoriali considerate si verificano atti che violino i diritti umani e la libertà dei cittadini.
La revoca dei patti di amicizia e fratellanza compete alla Giunta Comunale.

ART.6 ***ATTIVITA'***

Il Comune di Farra di Soligo sviluppa i gemellaggi, i patti di amicizia e fratellanza attraverso l'attivazione di scambi di iniziative, di promozione di progetti o partecipazione ad attività, partenariati, incontri, scambi di visite ed accoglienza di delegazioni.
Le delegazioni che rappresentano il Comune di Farra di Soligo sono di norma costituite dai membri della Giunta, del Consiglio Comunale e dai funzionari preposti.